

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede comunale di _____, tra:

- il COMUNE di CINTANO, avente sede in via Cappa n.2, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore GIOVANDO Giacomo Giovanni, autorizzato alla stipula del presente accordo in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;

- il COMUNE di CASTELNUOVO NIGRA, avente sede in via delle Scuole n.13, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore CHIUMINATTI Danilo Giovanni, autorizzato alla stipula del presente accordo in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- la convenzione deve definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il personale da assegnare ai fini dell'art.14 del C.C.N.L. 22/01/2004 è costituito da:

n.1 operaio – cantoniere, dipendente del Comune di Cintano; l'Ente utilizzatore è il Comune di Castelnuovo Nigra;

n.1 operaio – cantoniere, dipendente del Comune di Castelnuovo Nigra; l'Ente utilizzatore è il Comune di Cintano.

Con le unità di personale come sopra individuate verrà costituita, in caso di necessità, una squadra di operai destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

- pulizia argini, fossi, bordi di strade o sentieri comunali;
- sgombero della neve dalle strade comunali;
- taglio di alberi o fronde;
- piccole manutenzioni su strade ed edifici comunali;
- servizio di Messo Comunale – notifiche atti;

L'attività verrà espletata con impiego delle attrezzature e dei mezzi messi a disposizione dai due Comuni.

ART. 2 – PRESTAZIONE LAVORATIVA

La prestazione lavorativa dei singoli lavoratori interessati dalla presente convenzione rimane quella ordinaria presso l'Ente di appartenenza pari a 36 ore settimanali.

Nel caso di interventi continuativi e complessi, ogni Comune procederà ad inoltrare richiesta scritta nei confronti dell'altro Ente, allo scopo di valutare l'entità e la tempistica cui far fronte, nell'ottica della migliore pianificazione possibile degli interventi stessi; nel caso di interventi occasionali e di natura semplice sarà sufficiente concordare gli stessi con i responsabili tecnici di ogni Ente.

La rilevazione dell'inizio e della fine della giornata lavorativa verrà effettuata nella sede ordinaria di servizio dei lavoratori secondo le modalità d'uso. Il trasferimento presso il Comune utilizzatore dei servizi verrà effettuato con mezzi comunali.

ART. 3 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo dei dipendenti utilizzati nell'ambito della presente convenzione, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

ART. 4 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

I costi relativi alla retribuzione dei dipendenti utilizzati a tempo parziale presso i due Comuni e gli oneri correlati, nonché i costi di utilizzo delle attrezzature e dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio sulla base della presente convenzione, rimangono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza, intendendosi tutte le spese interamente compensate tra le parti sulla base dell'utilizzo parziale reciproco alternato presso i due Comuni.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovata per una durata da stabilire, previo atto deliberativo dei due Comuni.

Ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione, durante il periodo di validità della stessa, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, salvo situazioni di comprovata necessità e urgenza.

ART. 6 – NORME FINALI

Si conviene che, per quanto qui non disciplinato dalle parti, l'impiego dei lavoratori interessati è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto,
per il Comune di CINTANO
Il Sindaco pro-tempore
(GIOVANDO Giacomo Giovanni)

per il Comune di CASTELNUOVO NIGRA
Il Sindaco pro-tempore
(CHIUMINATTI Danilo Giovanni)